

L'Agenzia delle entrate tratteggia l'applicazione della agevolazione ampliando il campo

Super Ace con regole ordinarie

Incrementi e decrementi sono senza ragguagli temporali

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Super-ACE valgono incrementi e decrementi della agevolazione ordinaria, ma senza ragguagli temporali. Questo appare essere in sintesi il quadro tratteggiato dopo le prime risposte che l'agenzia delle entrate ha recentemente fornito negli incontri con la stampa specializzata.

Incrementi e decrementi rilevanti. Il rafforzamento dell'agevolazione ACE (Aiuto alla crescita economica, comunemente conosciuta come "super-ACE") contenuta nell'art. 19 d.l. n. 73/2021 deve utilizzare – ai fini della determinazione degli incrementi/decrementi rilevanti per l'applicazione del coefficiente del 15% nel solo periodo d'imposta 2021, le medesime regole utilizzate per determinare la base ACE su cui applicare l'ordinario rendimento nozionale (che si ricorda essere attualmente pari all'1,3%). Questa modalità di computo, che era desumibile dalla formulazione letterale dell'art. 19 appena menzionato, è stata confermata nei giorni scorsi anche dalle prime risposte fornite dall'agenzia delle entrate nel corso di incontri con la stampa specializzata. Le medesime modalità di computo della base ACE avranno conseguenze particolarmente rilevanti in alcuni ambiti: si pensi ad esempio alle riserve indivisibili nel mondo delle cooperative che sono sempre rilevanti e dunque avranno anche un effetto ai fini della determinazione della super-ACE.

Il momento rilevante. Quindi, anche per quest'ultima agevolazione trova applicazione (per un ammontare massimo di 5 milioni di euro di in-

crementi) l'art. 5 del dm 3 agosto 2017 in materia di individuazione degli incrementi rilevanti, con l'unica rilevante eccezione del momento rilevante dell'incremento, così come previsto (nelle varie fattispecie, dal co. 5 dell'art. 5 dm 3.8.2017): a questo riguardo, occorre infatti rammentare che il co. 2 dell'art. 19 dl 73/2021 specifica che per la super-ACE gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno d'imposta. Per tale esplicita previsione – e fatta salva la situazione rappresentata da soggetti neo-costituiti nel 2021 – non si opera mai, ai fini super-ACE, alcun ragguaglio temporale sugli incrementi. Questa impostazione voluta dal legislatore (finalizzata a rendere maggiormente appetibile la patrimonializzazione nel corso del periodo di imposta 2021) non soffre di eccezioni e trova applicazione anche nelle fattispecie di rinuncia dei crediti da parte socio o di compensazione dei crediti del socio per la sottoscrizione di aumenti di capitali. Si ritiene che in queste situazioni, non sia peraltro richiesto che il credito oggetto di rinuncia o di compensazione fosse esistente alla data del 01.01.2021 presso la società che intende utilizzare l'incremento della base super-ACE rilevante correlato a tali negozi, non ponendo la norma alcun vincolo a riguardo: si ribadisce che questa impostazione pare essere coerente con le finalità dell'art. 19 dl 73/2021, anche in considerazione del fatto che eventuali trasferimenti di credito oggetto di successiva rinuncia o compensazione (anche all'interno di operazioni maggiormente articolate) sono oggetto di sindacato anti-abuso (art. 10-bis L. n. 212/2000).

Le sterilizzazioni e le mi-

sure anti-elusive. Un altro aspetto da evidenziare è quello per cui anche in ambito super-ACE trovano piena applicazione sia la previsione di sterilizzazione delle attività finanziarie detenute (cfr. art. 5 co. 3 d.m. 3.8.2017), che le norme anti-elusive dell'art. 10 dm. 3.8.2017: anche per tali ambiti, le risposte che ha fornito l'agenzia nei giorni scorsi sottolineano come entrambi i decrementi (che hanno la ragione sostanziale di evitare duplicazioni di benefici ACE) debbano dapprima ridurre gli incrementi rilevanti ai fini super-ACE e per l'eventuale eccedenza, andare a ridurre gli incrementi sui quali si applica l'ordinario rendimento nozionale dell'1,3%. Con specifico riferimento alla sterilizzazione delle attività finanziarie, è opportuno notare come il decremento sulla base super-ACE operi anche qualora lo stock di attività finanziarie detenute sia anteriore al 2021 o vi siano stati incrementi 2021 delle stesse: quindi, dal punto di vista operativo, si dovrà procedere a determinare l'incremento rilevante lordo, per poi decurtare lo stesso dall'ammontare dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, indipendentemente dal loro periodo di formazione. Questa interpretazione appare coerente anche con la precedente prassi dell'agenzia delle entrate (circ. n. 8/2017) che considera questa sterilizzazione come norma di sistema e non disposizione anti-elusiva.

— © Riproduzione riservata — ■

